



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010319 - 23/11/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/af

Roma, **22 NOV 2010**

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pistoia
Via Panciatichi, 11
51100 PISTOIA (PI)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 249/2010_Titolo professionale_Titolo accademico

Con il quesito pervenuto in data 29 settembre 2010 l'Ordine di Pistoia chiede se sia corretto l'utilizzo del termine breve "commercialista" in luogo del titolo professionale completo di "dottore commercialista" o "ragioniere commercialista". Chiede inoltre un parere sulla circolare sull'utilizzo dei titoli professionali e accademici, allegata al quesito.

In materia di titolo professionale l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 chiarisce che il termine "commercialista" può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto. L'ordinamento professionale, dunque, non consente di spendere il titolo generico di "commercialista" disgiuntamente dalla necessaria specificazione della qualifica di "dottore" o "ragioniere", corrispondente al tipo di abilitazione conseguita e all'iscrizione nella sezione A dell'Albo.

Per quanto riguarda le varie forme di pubblicità del titolo professionale (targhe, carta da lettere, biglietti da visita ...), ferma restando la necessità di utilizzare la dizione completa del titolo professionale, si ritiene utile operare un richiamo all'art. 44 del codice deontologico nella parte in cui richiede che le informazioni su specializzazioni e titoli professionali posseduti debbano essere "trasparenti, veritiere, corrette" oltre a non essere "equivocche e ingannevoli".

Per completare la disamina della questione, anche al fine di fugare eventuali dubbi nell'applicare concretamente i criteri indicati, si ritiene utile specificare un'ulteriore dato. Se da una parte l'uso del termine breve "commercialista" non è consentito tutte le volte che può ingenerare equivoci sull'effettiva qualifica professionale posseduta - vale a dire quando è utilizzata da un soggetto per qualificarsi all'esterno come professionista - è altrettanto indubitabile che possa essere sempre utilizzato per definire la categoria nel suo complesso. Espressioni come "la categoria dei commercialisti" o, in sintesi, "i commercialisti" sono infatti correntemente e correttamente utilizzate nelle comunicazioni esterne per definire l'insieme dei professionisti che ne fanno parte, a prescindere dal titolo professionale effettivamente posseduto ed anche dalla sezione di appartenenza "A Commercialisti" o "B Esperti contabili".

In merito, poi, al titolo accademico di "dottore" o alla sua abbreviazione "dott" si ritiene non sia del tutto esatto sostenere che possa essere utilizzato soltanto se conseguito nelle classi di laurea ex art. 36 D. Lgs. 139/2005. La normativa generale in materia di conferimento e utilizzo di titoli accademici consente, infatti, l'utilizzo del titolo di dottore senza prevedere specifici limiti, purchè sia stato acquisito con le modalità e nei casi indicati dalla legge (legge 13 marzo 1958, n. 262). Pertanto, l'utilizzo in sé di un titolo accademico diverso da quelli richiesti per l'accesso alla professione non è di per sé vietato dall'ordinamento giuridico, assumendo invece rilevanza sotto il profilo della deontologia professionale.

La ricerca del criterio idoneo ad individuare l'uso corretto del titolo di dottore deve essere condotta, dunque, nell'ambito del codice deontologico, facendo riferimento ancora una volta alla norma che impone di non ingenerare equivoci nell'utilizzo delle qualifiche e dei titoli professionali (art. 44 del Codice deontologico).

Si ritiene sempre necessario, al di là dei casi di palese violazione dell'obbligo - quale ad esempio l'utilizzo del titolo di "professore" per il professionista che insegna in una scuola secondaria superiore - fare riferimento al criterio dell'inerenza tra l'attività professionale svolta ed il titolo accademico speso. A tal fine si ritiene che il requisito dell'inerenza sia soddisfatto ogni volta che il titolo accademico di "dottore" sia ritenuto "pertinente e non eccedente" rispetto all'attività del professionista. In altri termini, si suggerisce l'applicazione di un criterio analogo a quello che consente l'integrazione dei dati dell'Albo su richiesta dell'iscritto (art. 61, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e art. 9 del Regolamento CNDCEC per la prima formazione degli Albi, diffuso con la Circolare CNDCEC n. 6/2008).

Per gli stessi motivi, si ritiene che sia necessario fornire accanto al titolo di dottore anche l'indicazione completa della qualifica professionale posseduta tutte le volte che l'utilizzo del titolo accademico può ingenerare un malinteso sull'effettiva qualifica professionale posseduta (es: dott. Mario Rossi, Ragioniere commercialista).

Il Dirigente
Francesca Maione

